



Consistenti del Lavoro

▼ Consiglio Nazionale dell'Ordine

Via Cristoforo Colombo, 456

00145 Roma

Tel. 06 549361 - Fax 06 5408282

e-mail consigli nazionale@consistentidellavoro.it

e-mail pec consigli nazionale@consistentidellavoropec.it

C.F.: 80148330584



Roma, 16 ottobre 2013

Prot. n. 0008830/U/36

VIA E-MAIL

Ministro dello Sviluppo Economico

FLAVIO ZANONATO

Via Veneto, 33

00187 ROMA

e-mail: segreteria.ministro@mise.gov.it

e p.c. Al Direttore Generale Ministero dello

Sviluppo Economico

CARLO SAPPINO

Via del Giorgione, 2/B

00147 ROMA

e-mail: carlo.sappino@mise.gov.it

Oggetto: osservazioni circolare Ministero dello Sviluppo Economico 30 settembre 2013, n. 32024 – G.U. n.237 del 9 ottobre 2013.

Agevolazioni piccole e medie imprese nelle zone franche urbane.

Illustrissimo Signor Ministro,

in riferimento a quanto disposto dall'art. 2, comma 3, della circolare in oggetto, ed in specifico sulla possibilità di accedere alle suddette agevolazioni da parte degli **studi professionali, più in generale dei professionisti**, purché svolgano la loro attività in forma di impresa e siano iscritti alla data di presentazione dell'istanza di agevolazione al registro delle imprese, si osserva, che la disposizione in esame, presenta delle significative incongruenze con le norme generali sulle professioni, che di fatto rendono inapplicabili ai professionisti in questione le agevolazioni in oggetto.

Come è noto l'esercizio delle professioni intellettuali svolte ai sensi dell'art. 2229 e seguenti del c.c. costituiscono attività di lavoro autonomo con obbligo dei professionisti di iscrizione agli albi dei rispettivi Ordini Professionali e non nel registro imprese presso la Camera di Commercio.

Le novellate società tra professionisti (STP) di cui al Decreto del Ministero della Giustizia 8 febbraio 2013, n. 34, contenente il regolamento in materia di società per l'esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico, ai sensi dell'art. 10, comma 10, della legge 12 novembre 2011, n.183, avente ad oggetto l'esercizio di una o più attività professionali per le quali sia



prevista l'iscrizione in albi, indipendentemente dal fatto che abbiano o no personalità giuridica, non hanno come scopo l'espletamento di compiti propri del professionista, ma soltanto quello di porre a disposizione dei medesimi un apparato di strutture e di mezzi. A tal fine, le stesse sono iscritte all'Ordine individuato in base all'attività prevalente e nella sezione speciale del registro delle imprese con solo fini di certificazione anagrafica e di pubblicità.

Coerentemente con tale assunto, il legislatore ha imposto che le STP rientrino a pieno titolo sotto il controllo e la disciplina degli Ordini, prevedendo una serie di oneri formali reciproci, mutuati dai rapporti che intercorrono normalmente tra professionista individuale e proprio Ordine di appartenenza.

Inoltre, si rileva, che i redditi delle attività professionali svolte individualmente, in forma associata e verosimilmente nelle società tra professionisti (STP) sono qualificati, ai fini fiscali, come reddito di lavoro autonomo ai sensi dell'art. 53 D.P.R. 917/ 86 T.U.I.R., il quale dispone che [*“ sono redditi di lavoro autonomo quelli che derivano dall'esercizio di arti e professioni. Per esercizio di arti professioni si intende l'esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, di attività di lavoro autonomo diverse da quelle considerate dal capo VI (Redditi di Impresa) compreso l'esercizio in forma associata”*]

Ciò posto, è di tutta evidenza che le disposizioni della predetta circolare creano delle discriminazioni a carico dei citati professionisti, in quanto, non si riesce a comprendere come i medesimi possano accedere alle agevolazioni *de quo*, svolgendo gli stessi attività di lavoro autonomo e non d'impresa, con la conseguenza, di essere iscritti nei rispettivi albi professionali e non nel registro delle imprese.

Di più, la previsione-vincolo dell'iscrizione al registro delle imprese, oltre a costituire l'irrazionale esclusione di cui sopra, realizza la legittimazione di una anomalia di sistema in realtà sempre avversata. La concessione di asilo giuridico a “professionisti” cui sia consentito esercitare la “professione” al di fuori dei canoni di legge, è inconciliabile, per tutto quanto premesso, con la normativa di sistema, e non può che essere per ciò respinta.

Appare dunque necessaria una modifica della circolare citata in oggetto, che ponga rimedio alle criticità segnalate.

Confidando in un Suo positivo riscontro, Le invio distinti saluti.

IL PRESIDENTE
(Marina E. Calderone)